



Provincia di Pistoia

**SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO
E PATRIMONIO**

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
LA FORNITURA ATTREZZATURE E OPERE COMPLEMENTARI
PER L'ALLESTIMENTO DEL PUNTO INFORMATIVO CENTRALE
DELL'ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE
PRESSO IL PALAZZO ACHILLI***

Pistoia, 20.11.2006

DIRIGENTE
SERVIZIO CULTURA
(Giovanni Fondi)

DIRIGENTE
ECONOMO PROVVEDITORE
(Maurizio Bardini)

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 L'appalto ha per oggetto le forniture e opere complementari occorrenti (vetrine, elementi di arredo, pannelli, elementi grafici, illuminazione delle sale, impianti antintrusione, impianti audio video ecc...) per la realizzazione dell'Allestimento del punto informativo centrale dell'Ecomuseo della Montagna pistoiese presso il Palazzo Achilli situato in località Gavinana – San Marcello P.se (PT) la cui tipologia e caratteristiche sono descritte nel Disciplinare elementi tecnici, nella Relazione tecnica illustrativa, nel Computo metrico e negli elaborati che costituiscono il progetto.

Le forniture per l'allestimento in appalto sono costituite da elementi espositivi, arredi fissi e mobili, grafica, illuminazione, impianto antintrusione, sistemi audio video e multimediali.

Le forniture comprese nell'appalto, sommariamente possono riassumersi come segue:

- realizzazione, fornitura e montaggio di vetrine modulari e componibili con basamento rivestito in legno e bordature in metallo corten trattato;
- realizzazione, fornitura e montaggio di elementi di arredo quali tavoli, panche, espositori e altri arredi tutti rivestiti in legno e bordature in metallo corten trattato;
- realizzazione, fornitura e montaggio di pannelli a parete con applicazione di grafica in stampa digitale;
- realizzazione, fornitura e montaggio di sistemi di sospensione per mostre temporanee;
- fornitura e installazione di apparecchiature per illuminazione di ambienti con binari sospesi ed altri prodotti a parete o soffitto;
- fornitura e installazione di apparecchiature per impianto antintrusione;
- fornitura e installazione di apparecchiature per impianti audio, video e multimediali;
- realizzazione di parziali rivestimenti di pareti e tinteggiature;
- realizzazione e installazione di porte REI interne.

Vista la forte integrazione prevista dal progetto tra gli elementi d'arredo e gli impianti di illuminazione e multimediali, la realizzazione dell'allestimento dovrà essere programmata ed eseguita con una adeguata organizzazione di coordinamento da parte della Ditta Appaltatrice in tutte le fasi di realizzazione.

1.2 Le forniture previste dovranno essere eseguite in base a quanto specificato nelle parti del presente capitolato, negli allegati ad esso, nei disegni di progetto, nell'offerta tecnica e più in generale in base alle buone regole dell'arte.

L'appaltatore dovrà fornire l'opera "chiavi in mano" completa, funzionale ed autosufficiente per le destinazioni previste ed indicate negli elaborati progettuali e in quelli dell'offerta tecnica presentata.

Gli spessori e le caratteristiche richieste per i componenti d'arredo negli elaborati di progetto dovranno essere considerati dei minimi inderogabili.

1.3 **Prima dell'avvio delle costruzioni e installazioni facenti parte della fornitura sarà a cura e a carico della Ditta Appaltatrice fornire i disegni costruttivi degli elementi di allestimento e le schede tecniche dei prodotti da installare allo scopo di verificarne la corrispondenza con gli obiettivi e le finalità del progetto e le caratteristiche descritte nell'offerta tecnica. Tali elaborati costruttivi definitivi, eseguiti sulla base di rilievi obbligatori e sottoposti all'approvazione della Direzione dei Lavori e della Amministrazione appaltante, saranno parte integrante del contratto per la fase di realizzazione.**

2. AMMONTARE DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

2.1 L'ammontare della fornitura e base d'appalto è di **€ 199.146,32** oltre IVA.

2.2 La gara verrà esperita con procedura ristretta, ai sensi dell'art. 54 e 55, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da aggiudicarsi con il criterio di cui all'Art. 81 del citato decreto ed in particolare cfr. l'Art. 83 che individua quale criterio per la scelta dell'offerta migliore quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri di valutazione meglio specificati nel bando di gara.

2.3 La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante nominata secondo i disposti di cui all'Art. 84 del D.Lgs 163/2006.

3. TEMPI E MODALITA' DELLA FORNITURA – COLLAUDO

3.1 L'appaltatore si obbliga a realizzare l'allestimento del punto informativo centrale dell'Ecomuseo della Montagna pistoiese presso il Palazzo Achilli situato in località Gavinana – San Marcello P.se (PT) completo di tutte le forniture e opere complementari occorrenti entro e non oltre **150** (centocinquanta) giorni dalla data di emissione dell'ordine e previo accordo con la Direzione Lavori responsabile

dell'esecuzione del contratto. La consegna e l'installazione dovrà essere effettuata presso la sede precisata al precedente art. 1.

In caso di sospensione indefinita nell'esecuzione dei lavori, di inadempienza dell'impresa aggiudicataria, come pure di impossibilità oggettiva e soggettiva della medesima ad eseguire i lavori, l'Ente Appaltante sarà libero di affidare i lavori stessi ad altre imprese, senza che l'impresa aggiudicataria possa vantare indennizzi o diritti di sorta, tranne che il compenso per quanto realizzato.

3.2 La consegna deve essere accompagnata da apposito verbale compilato dal fornitore contenente:

- la data di consegna;
- i riferimenti del contratto di appalto *o dell'ordine*;
- la specificazione delle forniture consegnate e, se del caso, la loro ripartizione in colli;

3.3 Entro **60** (sessanta) giorni dalla consegna sarà effettuato il collaudo della fornitura.

Il collaudo sarà inteso a verificare, per ciascuna componente delle forniture, la conformità al tipo o modello descritti nell'offerta nella rispondenza alla progettazione esecutiva sviluppata, e le corrette condizioni di installazione e di funzionamento, le altre generali condizioni di installazione dei materiali, dei dispositivi e delle apparecchiature negli ambienti.

Rimane a carico dell'impresa appaltatrice la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera non riconosciuti e non riconoscibili in sede di verifica o, anche se riconoscibili, taciuti o non scoperti.

3.4 La ditta resterà garante per la perfetta realizzazione delle forniture ed apparecchiature fornite e poste in opera, per la **durata minima di anni 1 (uno)** a decorrere dalla data del collaudo favorevole.

3.5 La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero nel suddetto periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi ecc..., per almeno lo stesso periodo proposto quale garanzia e assistenza post vendita, garanzia che dovrà espressamente essere dichiarata in fase di presentazione dell'offerta tecnica.

Al riguardo l'Amministrazione committente potrà:

- a) ordinare la rimozione dal luogo del collaudo, entro i termini specificati nell'aggiudicazione, delle forniture non conformi al contratto di appalto;
- b) ordinare la sostituzione con forniture conformi ed appropriate entro **30** (trenta) giorni. L'appaltatore deve provvedere a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, il committente ha il diritto di assumere o retribuire altre persone per effettuare tali operazioni e di rivalersi sull'appaltatore stesso per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero di detrarre tali spese dalle somme a cui il fornitore ha o avrà diritto.

A seguito della sostituzione della merce non conforme, sarà redatto un ulteriore verbale di collaudo definitivo.

4. OBBLIGHI DEL FORNITORE

4.1 Il fornitore provvede alla consegna con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento.

4.2 Il fornitore non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto previsto dal Disciplinare elementi tecnici.

4.3 L'imballaggio e il trasporto degli arredi (compresi eventuali permessi di importazione e sdoganamento), si intendono ricompresi nel prezzo offerto e pertanto sono eseguiti a cura e spese del fornitore.

4.4 Il fornitore garantisce che i beni forniti nell'ambito del contratto sono nuovi di fabbrica, dei modelli più recenti o comunque correntemente in uso e che essi contengono tutti i più recenti accorgimenti in termini tecnici

4.5 La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, con la relazione e gli allegati previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici di settore;

4.6 La pulizia dei locali e l'allontanamento dei rifiuti;

- Eventuali diritti di discarica;
- Tutti gli oneri derivanti dalla progettazione e dal collaudo;
- Le prove sui materiali che venissero richieste dalla Direzione lavori anche quando non specificatamente richiesto nella relativa voce di elenco prezzi.

5. CERTIFICAZIONI

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a certificare prima del collaudo, la rispondenza dei prodotti forniti alla L. 626/94 e alle prove di laboratorio previste nelle norme UNI, in particolare le prove che chiariscano le caratteristiche prestazionali di finitura e sicurezza. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, di illuminazione, di allarme, e tutti i materiali di cui è richiesta l'installazione dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia e prodotte le idonee certificazioni su componenti e impianti; per le porte REI è richiesto certificato di omologazione della porta e certificazione dell'installazione.

ART.6 GARANZIE

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:

L'offerta è corredata da una garanzia, di € 3.982,93 pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'Art. 75 co. 8 del citato T.U degli Appalti.

GARANZIA DI ESECUZIONE:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale come previsto dall'Art.113 co. 1 del citato T.U degli Appalti.

In caso di aggiudicazione ad un prezzo rapportabile ad un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia di esecuzione potrà essere svincolata ai sensi dell'Art. 113 co.3 del citato T.U degli Appalti.

L'esecutore del contratto è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o, comunque, di un'esecuzione non corretta della prestazione.

A tal fine l'esecutore del contratto, prima della stipula dello stesso, dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa:

- per i danni comunque derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale a beni mobili ed immobili, con un massimale pari a ½ dell'importo contrattuale;

- per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale pari a € 500.000,00.

ART.7 INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE

7.1 Per ogni giorno di ritardo sulla consegna e installazione della fornitura sarà applicata una penale pari al 1 % dell'importo di contratto.

Qualora il fornitore non effettui le modifiche, le sostituzioni e le correzioni necessarie a seguito del collaudo nei tempi prescritti, sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al 0,50% dell'importo di contratto.

7.2 Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore.

Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

7.3 L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- 1) giusta causa
- 2) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali.
- b. il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
- c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

7.4 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:

- a) allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- b) allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- c) allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- e) allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.

7.5 In caso di risoluzione per colpa del fornitore, l'Amministrazione committente è liberata da ogni obbligo di custodia della eventuale merce già fornita e può depositarla a spese del fornitore, in un locale di pubblico deposito o altro locale idoneo.

7.6 Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 8 PREZZO – PAGAMENTI

Il prezzo della fornitura, al netto dell'IVA, è quello offerto dall'appaltatore.

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione entro 30 gg dall'avvenuto collaudo definitivo della merce da effettuare entro 60 gg dalla consegna.

Il fornitore mantiene valida l'offerta per 180 gg. dalla sua presentazione.

ART.9
CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.

ART.10
CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO

La Provincia non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura.
e' fatto divieto di cessione del contratto.

ART.11
SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa e sono a carico del fornitore le spese di rogito, bollo e registrazione del contratto di appalto.
Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dalla Provincia, pena la revoca dell'aggiudicazione.

ART.12
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si richiamano il D.Lgs 163/2006, le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia.